

**Convenzione tra il Comune di Urbino e l'Associazione/Cooperativa
per la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile Polivalente denominato
"Casa della Musica"**

L'anno duemila-----addì -----del mese di -----nella
Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
tra

il---

e

il sig

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Conferimento e durata dell'incarico

L'Amministrazione Comunale di Urbino affida alla Associazione/Cooperativa -----, di seguito nominato "affidataria", sulla base del progetto da essa elaborato ed allegato alla presente convenzione di cui è parte integrante, la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile Polivalente denominato "Casa della Musica", sito nell'immobile di proprietà comunale in loc. Varea di Urbino, con concessione in uso dei relativi locali e delle attrezzature dettagliatamente descritte nell'allegato inventario, per anni due, con decorrenza 08.03.2010 ovvero dalla data di aggiudicazione se successiva, riaffidabile per eguale periodo.

Art. 2 - Descrizione della struttura

La struttura risulta composta da n. 9 stanze, 2 servizi igienici, 1 atrio e corridoi, ubicati su due piani e adibite a: 1 sala riunioni e laboratorio, 1 ufficio, 2 aule per corsi, 1 sala auditorium, 1 sala prove, 1 sala registrazione, 1 sala regia e 1 ripostiglio.

La dotazione dell'immobile comprende arredi, attrezzature e strumentazioni, come risulta dall'inventario redatto e sottoscritto da entrambe le parti il quale, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Utilizzo della struttura

L'immobile, ivi compresi gli arredi, le attrezzature e le strumentazioni, vengono consegnati in perfetto stato e nessuna modifica potrà essere apportata dall'affidatario senza la preventiva autorizzazione scritta della Amministrazione Comunale.

L'affidatario è tenuto ad utilizzare, custodire e conservare i locali, gli arredi e le attrezzature con la massima cura e diligenza e a riconsegnarli in perfetto stato alla scadenza del contratto, salvo il normale deterioramento d'uso.

L'affidatario è l'unico responsabile nei confronti del Comune del corretto utilizzo dei locali, degli arredi e delle attrezzature e lo stesso si impegna a non cederli, a nessun titolo, neppure temporaneamente, a terzi; si impegna altresì a utilizzarli solo ed esclusivamente per gli usi a cui sono destinati e per attività compatibili con la stessa, secondo le modalità previste nel presente contratto e ferme restando le prescrizioni di legge.

Art. 4 - Descrizione dell'incarico

Il Centro di Aggregazione Polivalente "Casa della Musica" è un servizio a prevalente carattere educativo, formativo, culturale e ricreativo rivolto prioritariamente ai giovani e adolescenti, residenti e studenti universitari, con specifica ma non esclusiva caratterizzazione musicale.

L'affidatario dovrà:

- A. eseguire il programma ed i progetti presentati in sede di bando, allegati e parte integrante della presente convenzione;
- B. garantire il rispetto, da parte degli utenti, dei criteri che disciplinano le modalità di utilizzo del Centro predisposti dall'Amministrazione Comunale, con particolare riguardo

alla compatibilità della destinazione d'uso, comprensivi anche delle tariffe di accesso alla struttura stabilite dall'Amministrazione medesima;

- C. permettere la fruizione degli spazi attrezzati ai giovani che ne facciano richiesta assicurando i seguenti servizi;
- apertura del centro e dei suoi spazi attrezzati per almeno 25 ore settimanali articolate su 6 giorni, in orario pomeridiano e serale, secondo modalità concordate con l'Amministrazione comunale;
 - la presenza costante, negli orari di apertura, di proprio personale in possesso di specifici requisiti di animatore/educatore, nonché lo svolgimento di attività educative, formative e ricreative;
 - l'apertura, la chiusura e il riordino della struttura, comprese le pulizie dei locali;
 - il controllo e la vigilanza per tutto il periodo e l'orario di apertura della struttura; la vigilanza comprende anche il corretto utilizzo degli arredi, delle attrezzature e delle strumentazioni in dotazione, nonché delle utenze, segnalando qualunque danno o modifica ne dovesse derivare; per quanto riguarda l'utilizzo delle postazioni internet dovrà essere predisposto un registro nel quale saranno annotati gli utenti collegati e l'orario di fruizione;
 - le riparazioni straordinarie di danni causati ai locali, arredi e attrezzature, con dolo o colpa, dal personale addetto e dai partecipanti alle attività, come accertati dai tecnici comunali;
 - il rilascio di subconcessioni di utilizzo dei locali ad altre Associazioni, Enti, Istituzioni, gruppi di giovani che ne facciano richiesta. Sia i criteri per le subconcessioni che il relativo costo a carico degli utenti saranno concordati d'intesa fra l'affidatario e l'Amministrazione Comunale. L'affidatario dovrà garantire l'utilizzo gratuito della struttura per le iniziative organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
 - assicurare la promozione delle attività del Centro, garantendo la massima fruibilità e l'adeguata pubblicizzazione delle iniziative promosse ed organizzate, anche con il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio;

Art. 5 – Obblighi dei contraenti

A. Sono a carico del Comune, oltre a quanto previsto al successivo articolo 8:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, esclusa la pulizia dei locali;
- b) la riparazione ed eventuale sostituzione delle attrezzature e/o strumentazioni in dotazione dovuta al normale deperimento d'uso e non a cause imputabili agli operatori addetti o agli utenti.

B. Sono a carico dell'affidatario i seguenti obblighi:

- a) il pagamento di un canone annuo pari ad €. 1.000,00 oltre Iva;
- b) le spese relative alle utenze: energia elettrica, riscaldamento e telefono, acqua;
- c) le spese relative alla riparazione e manutenzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione al Centro per cause imputabili agli utenti e/o agli operatori impiegati;
- d) l'effettuazione delle pulizie con tempi e modalità che assicurino il dovuto decoro degli ambienti;
- e) ogni onere e spesa per il personale non volontario;

C. L'affidatario è inoltre tenuto a:

- a) organizzare e svolgere le attività assicurando il rispetto della normativa in vigore, in particolare in materia di:
 - sicurezza (ai sensi del D. Lgs. 81/2008)
 - rapporto di lavoro
 - igienico-sanitaria,nonché acquisire le necessarie autorizzazioni relative al tipo di iniziative promosse;

- relazionare, con cadenza semestrale, al Responsabile dell'Ufficio Politiche Giovanili in ordine al funzionamento del Centro ed al regolare svolgimento delle iniziative programmate. La relazione dovrà contenere:
 - informazioni sui flussi degli utilizzatori (su base mensile)
 - analisi quali/quantitativa dei target degli utilizzatori
 - la descrizione delle attività svolte
 - le principali criticità riscontrate

Art. 6 – Personale impiegato

L'affidatario assicura l'utilizzo al Centro di propri operatori/animatori in possesso dei requisiti di legge e di specifiche competenze nel campo della musica ed in particolare di competenze tecniche relative all'uso degli impianti e delle strumentazioni disponibili.

L'affidatario dovrà garantire la continuità del personale impiegato.

Le suddette prestazioni verranno svolte dagli addetti senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica dagli uffici comunali e senza che gli incaricati possano vantare, alla scadenza del presente contratto, alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Tavolo permanente di co-progettazione e controllo

Viene costituito un tavolo permanente con compiti di progettazione, verifica e monitoraggio delle attività composto da un referente dell'affidatario, da un referente dell'Ufficio Politiche Giovanili del Comune e da un rappresentante dei giovani utenti.

Il tavolo svolge funzioni di co-progettazione, monitoraggio e controllo delle attività del Centro e di verifica degli obiettivi prefissati; svolge inoltre funzioni propositive e di impulso dell'attività.

Art. 8 – Corrispettivo e modalità di liquidazione

A copertura delle spese relative al funzionamento ed organizzazione dell'Associazione/Cooperativa, al rimborso delle spese sostenute dai volontari, alle spese relative alle utenze, alla stipula di apposite polizze assicurative contro gli infortuni del personale impiegato e di Responsabilità Civile contro Terzi, alle spese relative al servizio di pulizia, alle spese sostenute per la manutenzione e l'acquisto delle attrezzature, il Comune corrisponderà all'affidatario la somma annua di euro 11.000,00 oltre Iva. Tale somma verrà versata in due rate semestrali previa presentazione di apposita fattura.

Art. 9 – Introiti

Per l'utilizzo degli spazi attrezzati e per i servizi offerti l'affidatario potrà incamerare un ulteriore contributo dagli utenti da destinare alla copertura delle spese dei dipendenti o collaboratori impiegati nelle attività, all'acquisto di materiale di consumo e alle spese per l'organizzazione delle iniziative e delle varie attività laboratoriali.

Art. 10 – Rispetto del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 196/2003

In relazione a quanto disposto dai comma 1 e 2 dell'art 26 del Dlgs 81/08, l'aggiudicatario dovrà fornire altresì alla stazione appaltante:

- 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

La stazione appaltante, precisa che non è stato predisposto il DUVRI, così come richiesto da art 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, in quanto non sono presenti rischi da interferenze. Conseguentemente non verranno indicati i relativi costi di sicurezza.

La stazione appaltante rimane in ogni caso a disposizione per qualsiasi attività di coordinamento volta ad attuare misure di prevenzione e protezione dai rischi

L'affidatario, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche. A tal fine, lo stesso, dovrà predisporre, in avvio dell'attività, la propria valutazione del rischio o autocertificazione (art 17 del Dlgs 81/08) e provvedere alla formazione dei propri dipendenti in merito.

Per i rischi derivanti dai rapporti con l'utenza con soggetti terzi che entrino in rapporto con l'affidatario, sarà a carico di quest'ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritiene opportuni.

Lo stesso dovrà garantire altresì che tutto il personale che opera all'interno dei servizi osservi le disposizioni vigenti in materia di segreto professionale e di privacy.

Art. 11 - Obblighi assicurativi antinfortunistici e previdenziali – responsabilità civile per danni

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell'affidatario che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale e di ogni indennizzo. L'affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l'Amministrazione comunale, i terzi ed i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione medesima, salvo gli interventi in favore dell'affidatario da parte di primarie società assicuratrici.

A tale scopo l'affidatario dovrà garantire una idonea copertura assicurativa con massimali adeguati e comunque non inferiori a €. 1.550.000,00 per ogni sinistro e 516.500,00 per persona. Detta polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato; copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto ed in caso di pagamento frazionato del premio, l'affidatario è tenuto a presentare a questa amministrazione regolari quietanze di pagamento del premio previsto.

Art 12 – Risoluzione - recesso

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D. Lgs. n. 163/2006, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente atto e del CCNL.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni tempo e a proprio insindacabile giudizio, per impreviste ragioni di opportunità o di pubblico interesse con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 13 – Vigilanza e controllo della qualità

La vigilanza ed il controllo sui servizi avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale, titolare del servizio, che si riserva pertanto:

- il diritto di verificare il rispetto di clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato;
- la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi;
- il diritto, in qualsiasi momento e per giusta causa, di richiedere la sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale, indispensabile per la specificità dei servizi. In tal caso, l'affidatario, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedere entro i termini fissati dal competente servizio comunale.

Le valutazioni conclusive, relative alle verifiche ed ai controlli di cui ai precedenti punti, saranno espresse per iscritto e comunicate all'affidatario stesso.

Qualora si verifichi la non corretta esecuzione della prestazione dovuta, l'Amministrazione comunale potrà diffidare l'affidatario ad adempiere correttamente e, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che provvedano in sua sostituzione, ponendo l'onere finanziario derivante a carico dell'affidatario stesso, fatti salvi i diritti relativi all'applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.

Art. 14 - Garanzia

L'affidatario si obbliga a stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari ad euro 30.000,00 a garanzia di eventuali danni provocati al patrimonio comunale.

Art. 15 – Penali

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni del Comune o di inadeguatezza dell'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre l'applicazione di una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.000,00, a seconda della gravità dei disservizi arrecati.

Art. 16 – Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale del materiale prodotto nell'ambito della presente convenzione rimarrà del Comune di Urbino, e non potrà essere diffuso o utilizzato senza autorizzazione.

Art. 17 – Spese di registrazione in caso d'uso

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico dell'affidatario.